| **DIRETTIVA 2019/904**  *sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente* | **NORME NAZIONALI VIGENTI** | **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO** |
| --- | --- | --- |
| *Articolo 1*  **Obiettivi**  Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno. |  | *Articolo 1*  **Oggetto e finalità**  1. Il presente decreto reca misure volte a prevenire e ridurre l’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, in particolare l’ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché a promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato. |
| *Articolo 2*  **Ambito di applicazione**  1.   La presente direttiva si applica ai prodotti di plastica monouso elencati nell’allegato, ai prodotti di plastica oxo-degradabile e agli attrezzi da pesca contenenti plastica.  2.   Qualora la presente direttiva confligga con le direttive 94/62/CE o 2008/98/CE, prevale la presente direttiva. |  | *Articolo 2*  **Ambito di applicazione**  1. Il presente decreto si applica ai prodotti in plastica monouso, di cui all’Allegato, ai prodotti in plastica oxo-degradabile, nonché agli attrezzi da pesca contenenti plastica. Rientrano nel campo di applicazione del presente decreto i prodotti in plastica fabbricata con polimeri naturali modificati o con sostanze di partenza a base organica, fossili o sintetiche ivi inclusi gli articoli in gomma a base polimerica e la plastica a base organica e biodegradabile, a prescindere dal fatto che siano derivati da biomassa o destinati a biodegradarsi nel tempo.  2. Ferma restando la disciplina in materia di igiene e sicurezza degli alimenti, le disposizioni del presente decreto sono speciali rispetto alle previsioni in materia di rifiuti e di imballaggi, di cui alla Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. |
| *Articolo 3*  **Definizioni**  Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:  1) **«plastica»**: il materiale costituito da un polimero quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;  2) **«prodotto di plastica monouso»**: il prodotto fatto di plastica in tutto o in parte, non concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere più spostamenti o rotazioni durante la sua vita essendo rinviato a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;  3) **«plastica oxo-degradabile»**: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;  4) **«attrezzo da pesca»**: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;  5) **«rifiuto di attrezzo da pesca»**: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;  6) **«immissione sul mercato»**: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato di uno Stato membro;  7) **«messa a disposizione sul mercato»**: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato di uno Stato membro nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;  8) **«norma armonizzata»**: una norma armonizzata di cui all’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;  9) **«rifiuto»**: il rifiuto definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/98/CE;  10) **«regime di responsabilità estesa del produttore»**: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 3, punto 21), della direttiva 2008/98/CE;  11) **«produttore»**:   |  |  | | --- | --- | | a) | la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e immette sul mercato di tale Stato membro prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio; o |  |  |  | | --- | --- | | b) | la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza definiti all’articolo 2, punto 7), della direttiva 2011/83/UE, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013; |   12) **«raccolta»**: la raccolta definita all’articolo 3, punto 10), della direttiva 2008/98/CE;  13) **«raccolta differenziata»**: la raccolta differenziata definita all’articolo 3, punto 11), della direttiva 2008/98/CE;  14) **«trattamento»**: il trattamento definito all’articolo 3, punto 14), della direttiva 2008/98/CE;  15) **«imballaggio»**: l’imballaggio definito all’articolo 3, punto 1), della direttiva 94/62/CE;  16) **«plastica biodegradabile»**: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica;  17) **«impianto portuale di raccolta»**: l’impianto portuale di raccolta definito all’articolo 2, lettera e), della direttiva 2000/59/CE;  18) **«prodotti del tabacco»**: i prodotti del tabacco definiti all’articolo 2, punto 4), della direttiva 2014/40/UE. | **D. lgs. 152/06**  **art 218, c. 1, lett dd-bis**  *dd-bis) plastica: un polimero ai sensi dell'articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, a cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze e che può funzionare come componente strutturale principale …*  delle borse  **D. lgs. 152/06**  **ART. 226-quarter (Plastiche monouso)**  1. Ai fini di prevenire la produzione di rifiuti da prodotti di plastica monouso e di quella dei materiali di origine fossile, nonché di prevenire l'abbandono e di favorire la loro raccolta differenziata e il relativo riciclaggio di materia, nonché di facilitare e promuovere l'utilizzo di beni di consumo ecocompatibili coerentemente con gli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione europea “Strategia europea per la plastica nell'economia circolare”, COM(2018) 28 definitivo, i produttori, su base volontaria e in via sperimentale dal 1° gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2023:  a) adottano modelli di raccolta differenziata e di riciclo di stoviglie in plastica da fonte fossile con percentuali crescenti di reintroduzione delle materie prime seconde nel ciclo produttivo;  b) producono, impiegano e avviano a compostaggio stoviglie fabbricate con biopolimeri di origine vegetale;  c) utilizzano entro il 31 dicembre 2023 biopolimeri, con particolare attenzione alle fonti di approvvigionamento nazionale, in modo massivo e in alternativa alle plastiche di fonte fossile per la produzione di stoviglie monouso.  2. Per le finalità e gli obiettivi di cui al comma 1 i produttori promuovono:  a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;  b) l'elaborazione di standard qualitativi per la:  1) determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;  2) determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;  c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;  d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore.  3. Le informazioni di cui alla lettera d) del comma 2 riguardano in particolare:  a) i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili;  b) il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio;  c) il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.  4. Al fine di realizzare attività di studio e verifica tecnica e monitoraggio da parte dei competenti istituti di ricerca, è istituito un apposito Fondo presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con una dotazione di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2019. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo.  **D.Lgs.152 del 2006**  Art 218 dd-septies )  dd-septies) borse di plastica biodegradabili e compostabili: borse di plastica certificate da organismi accreditati e rispondenti ai requisiti di biodegradabilità e di compostabilità, come stabiliti dal Comitato europeo di normazione ed in particolare dalla norma EN 13432 recepita con la norma nazionale UNI EN 13432:2002; | *Articolo 3*  **Definizioni**  Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:  1) «**plastica**»: il materiale costituito da un polimero, quale definito all’articolo 3, punto 5), del regolamento (CE) n. 1907/2006, cui possono essere stati aggiunti additivi o altre sostanze, e che può funzionare come componente strutturale principale dei prodotti finiti, a eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente;  2) «**prodotto di plastica monouso**»: un prodotto realizzato interamente o parzialmente in plastica, ad eccezione del prodotto realizzato in polimeri naturali non modificati chimicamente, e che non è concepito, progettato o immesso sul mercato per compiere, nel corso della sua durata di vita, più spostamenti o rotazioni per essere restituito a un produttore per la ricarica o riutilizzato per lo stesso scopo per il quale è stato concepito;  3) «**plastica oxo-degradabile**»: materie plastiche contenenti additivi che attraverso l’ossidazione comportano la frammentazione della materia plastica in microframmenti o la decomposizione chimica;  4) «**attrezzo da pesca**»: qualsiasi attrezzo o sua parte che è usato nella pesca o nell’acquacoltura per prendere, catturare o allevare risorse biologiche marine o che galleggia sulla superficie del mare ed è impiegato allo scopo di attirare e catturare o allevare dette risorse biologiche marine;  5) «**rifiuto di attrezzo da pesca**»: l’attrezzo da pesca che rientra nella definizione di rifiuti nell’articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inclusi tutti i componenti, le sostanze o i materiali che facevano parte o erano annessi all’attrezzo da pesca quando è stato gettato, anche se abbandonato o perso;  6) «**immissione sul mercato**»: la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato;  7) «**messa a disposizione sul mercato**»: la fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato del territorio nazionale nel corso di un’attività commerciale a titolo oneroso o gratuito;  8) «**norma armonizzata**»: una norma redatta e adottata sulla base di una richiesta della Commissione per consentire l’applicazione della legislazione dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 2, punto 1), lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012;  9) «**rifiuto**»: il rifiuto definito all’articolo 183, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  10) «**regime di responsabilità estesa del produttore**»: il regime di responsabilità estesa del produttore definito all’articolo 183, comma 1, lett. g-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  11) «**produttore**»:  a) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro che fabbrica, riempie, vende o importa a titolo professionale, a prescindere dalla tecnica di vendita, anche attraverso contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 ed immette sul mercato nazionale prodotti di plastica monouso o prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, diverse dalle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28), del regolamento (UE) n. 1380/2013; o  b) la persona fisica o giuridica stabilita in uno Stato membro o in un paese terzo che a titolo professionale vende in un altro Stato membro direttamente a nuclei domestici, o a utenti diversi dai nuclei domestici, tramite contratti a distanza come definiti dall’articolo 45, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, prodotti di plastica monouso, prodotti di plastica monouso riempiti o attrezzi da pesca contenenti plastica, a eccezione delle persone che esercitano l’attività di pesca definita all’articolo 4, punto 28, del regolamento (UE) n. 1380/2013;  12) «**raccolta**»: la raccolta definita all’articolo 183, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  13) «**raccolta differenziata**»: la raccolta differenziata definita all’articolo 183, comma 1, lett. p) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  14) «**trattamento**»: il trattamento definito all’articolo 183, comma 1, lett. s) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  15) «**imballaggio**»: l’imballaggio definito articolo 218, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;  16) «**plastica biodegradabile**»: plastica in grado di subire una decomposizione fisica, biologica grazie alla quale finisce per decomporsi in biossido di carbonio (CO2), biomassa e acqua, ed è, secondo le norme europee in materia di imballaggi, recuperabile mediante compostaggio e digestione anaerobica.  17) «**impianto portuale di raccolta**»: qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile che sia in grado di fornire il servizio di raccolta dei rifiuti delle navi;  18) «**prodotti del tabacco**»: come definiti all’articolo 2 lettera e) del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n.6. |
| *Articolo 4*  **Riduzione del consumo**  1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell’Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo. Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022.  Entro il 3 luglio 2021 gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate ai sensi del primo comma, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Gli Stati membri integrano le misure descritte nei piani o nei programmi di cui all’articolo 11 in occasione del primo aggiornamento successivo di tali piani o programmi, conformemente ai pertinenti atti legislativi dell’Unione che disciplinano tali piani o programmi, o in qualsiasi altro programma specificamente elaborato a tal fine.  Le misure possono comprendere obiettivi nazionali di riduzione del consumo, disposizioni volte ad assicurare che alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato siano messe a disposizione del consumatore finale presso i punti vendita, strumenti economici intesi a evitare che tali prodotti di plastica monouso siano forniti gratuitamente nei punti vendita al consumatore finale e accordi di cui all’articolo 17, paragrafo 3. Gli Stati membri possono imporre restrizioni di mercato, in deroga all’articolo 18 della direttiva 94/62/CE, per impedire che tali prodotti siano dispersi per fare in modo che questi ultimi siano sostituiti da alternative riutilizzabili o che non contengono plastica. Le misure possono variare in funzione dell’impatto ambientale di tali prodotti di plastica monouso durante il loro ciclo di vita, anche una volta che si trasformano in rifiuti abbandonati.  Le misure adottate a norma del presente paragrafo sono proporzionate e non discriminatorie. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali misure ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, ove quest’ultima lo imponga.  Al fine di ottemperare al primo comma, ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate e riferisce alla Commissione sui progressi compiuti ai sensi del paragrafo 2 e dell’articolo 13, paragrafo 1 in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.  2.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia di calcolo e di verifica della riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |  | *Articolo 4*  **Riduzione del consumo**  1. Al fine di produrre entro il 2026 una riduzione sostanziale del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’Allegato, rispetto al 2022 e di invertire le crescenti tendenze di consumo, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni o le Province autonome stipulano accordi di programma con enti pubblici, con imprese di settore, soggetti pubblici o privati ed associazioni di categoria, ai sensi dell’articolo 206 e 206-ter, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, anche con le seguenti finalità:  a) attuazione di specifici piani di settore di riduzione, recupero e ottimizzazione dei flussi di rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A;  b) sperimentazione, promozione, attuazione e sviluppo di processi produttivi e distributivi e di tecnologie pulite idonei a prevenire o ridurre la produzione dei rifiuti derivanti da prodotti in plastica monouso di cui all’Allegato, parte A e ad ottimizzarne la raccolta ed il recupero, nonché promozione di prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili;  c) modifiche dei cicli produttivi e riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo;  d) attività di informazione e comunicazione al consumatore e promozione di prodotti alternativi riutilizzabili;  e) attività di monitoraggio dei flussi di prodotti in plastica monouso immessi sul mercato, anche finalizzata all’acquisizione delle informazioni necessarie alla quantificazione della riduzione del consumo.  2. Con gli accordi di cui al comma 1 sono inoltre promossi:  a) la raccolta delle informazioni necessarie alla messa a punto di materie prime, processi e prodotti ecocompatibili e la raccolta dei dati per la costruzione di Life Cycle Assessment certificabili;  b) l'elaborazione di standard qualitativi per:  1) la determinazione delle caratteristiche qualitative delle materie prime e degli additivi impiegabili in fase di produzione;  2) la determinazione delle prestazioni minime del prodotto durante le fasi di impiego, compreso il trasporto, lo stoccaggio e l'utilizzo;  c) lo sviluppo di tecnologie innovative per il riciclo dei prodotti in plastica monouso;  d) l'informazione sui sistemi di restituzione dei prodotti in plastica monouso usati da parte del consumatore. Le informazioni riguardano i sistemi di restituzione, di raccolta e di recupero disponibili, il ruolo degli utenti di prodotti di plastica monouso e dei consumatori nel processo di riutilizzazione, di recupero e di riciclaggio dei prodotti di plastica monouso e dei rifiuti di imballaggio, nonché il significato dei marchi apposti sui prodotti di plastica monouso.  3. Gli accordi di cui al comma 1 specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze, sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale e comunicati alla Commissione.  4. Per le finalità di cui al presente decreto, quali ulteriori misure per la sostanziale riduzione di prodotti in plastica monouso, in particolare di quelli elencati nell’Allegato, parte A e per favorire l’impiego di prodotti alternativi riutilizzabili o compostabili, le stazioni appaltanti ottemperano agli obblighi previsti dall’art. 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, introducendo almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei Criteri Ambientali Minimi definiti nell’ambito del Piano d’azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione di cui all’art. 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli affidamenti pertinenti quali, ad esempio, i servizi di ristorazione collettiva, i servizi di ristoro con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande ed acqua, i servizi di ristoro nell’ambito di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.  Ai fini di cui al presente comma, entro un anno dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della Transizione Ecologica adotta con proprio decreto i Criteri ambientali minimi per i servizi di ristoro con e senza l’installazione di macchine distributrici di alimenti, bevande e acqua, nonché i Criteri ambientali minimi per l’organizzazione di eventi e produzioni cinematografiche e televisive.  5. Il Ministro della transizione ecologica, entro il 30 giugno 2021 e successivamente, una volta l’anno, provvede a notificare alla Commissione le misure adottate. Le Regioni e le Province autonome comunicano annualmente al Ministero per la transizione ecologica, entro il 30 marzo di ogni anno, le misure adottate a livello regionale e gli accordi di programma sottoscritti ai sensi del presente articolo.  6. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche ai bicchieri in plastica monouso. |
| *Articolo 5*  **Restrizioni all’immissione sul mercato**  Gli Stati membri vietano l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile. |  | *Articolo 5*  **Restrizioni all’immissione sul mercato**  1. A decorrere dal 3 luglio 2021, è vietata l’immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell’allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile.  2. Ove non sia possibile l'uso di alternative riutilizzabili ai prodotti di plastica monouso destinati ad entrare in contatto con alimenti elencati nella parte B dell'allegato, è consentita l'immissione nel mercato dei prodotti qualora realizzati in plastica biodegradabile e compostabile certificata conforme allo standard europeo della norma UNI EN 13432 e con percentuali di materia prima rinnovabile superiori al 50%. |
| *Articolo 6*  **Requisiti dei prodotti**  1.   Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possano essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto.  2.   Ai fini del presente articolo, i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica.  3.   Entro il 3 ottobre 2019 la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative al requisito di cui al paragrafo 1. Tali norme riguardano in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose.  4.   A decorrere dalla data di pubblicazione dei riferimenti alle norme armonizzate di cui al paragrafo 3 nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea*, i prodotti di plastica monouso di cui al paragrafo 1, che sono conformi a dette norme o loro parti, si presumono conformi ai requisiti di cui al paragrafo 1.  5.   Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, ciascuno Stato membro garantisce che:   |  |  | | --- | --- | | a) | a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») contengano almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione; e |  |  |  | | --- | --- | | b) | a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato contengano almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione. |   Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti d’esecuzione che stabiliscono le norme per il calcolo e la verifica degli obiettivi definiti al primo comma del presente paragrafo. Gli atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |  | *Articolo 6*  **Requisiti dei prodotti**   1. A decorrere dal 3 luglio 2024, i prodotti di plastica monouso elencati nella parte C dell’allegato i cui tappi e coperchi sono di plastica possono essere immessi sul mercato solo se i tappi e i coperchi restano attaccati ai contenitori per la durata dell’uso previsto del prodotto. Ai fini del presente comma i tappi e coperchi di metallo con sigilli di plastica non sono considerati fatti di plastica. 2. I prodotti di cui al comma 1 sono considerati conformi alle disposizioni del presente articolo se fabbricati in conformità alle norme armonizzate adottate a livello comunitario e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea concernenti in particolare la necessità di garantire la necessaria robustezza, affidabilità e sicurezza dei sistemi di chiusura dei contenitori per bevande, compresi quelli per bevande gassose. 3. Per quanto riguarda le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato:   a) a partire dal 2025, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato fabbricate con polietilene tereftalato come componente principale («bottiglie in PET») devono contenere almeno il 25 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nazionale; e  b) a partire dal 2030, le bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato devono contenere almeno il 30 % di plastica riciclata, calcolato come media per tutte tali bottiglie per bevande immesse sul mercato nazionale. |
| *Articolo 7*  **Requisiti di marcatura**  1.   Gli Stati membri provvedono a che ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato rechi sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili che comunica ai consumatori le informazioni seguenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, in linea con la gerarchia dei rifiuti; e |  |  |  | | --- | --- | | b) | la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto. |   Le specifiche armonizzate per la marcatura sono stabilite dalla Commissione conformemente al paragrafo 2.  2.   Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce le specifiche armonizzate per la marcatura di cui al paragrafo 1 che:   |  |  | | --- | --- | | a) | dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punti 1), 2) e 3), dell’allegato sia apposta sull’imballaggio per la vendita e sull’imballaggio multiplo di tali prodotti. Qualora le unità di vendita multiple siano raggruppate presso il punto di vendita, ciascuna unità è corredata della marcatura sull’imballaggio. Non si deve richiedere marcatura per gli imballaggi di superficie inferiore a 10 cm2; |  |  |  | | --- | --- | | b) | dispone che la marcatura dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte D, punto 4), dell’allegato sia apposta sul prodotto stesso; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | tiene conto degli accordi settoriali volontari esistenti e presta particolare attenzione alla necessità di evitare informazioni che inducano in errore i consumatori. |   L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2.  3.   Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si aggiungono a quelle stabilite nella direttiva 2014/40/UE. | **Regolamento 2020/2151/UE del 17 dicembre 2020,** *Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 della Commissione del 17 dicembre 2020 che reca disposizioni relative alle specifiche di marcatura armonizzate per i prodotti di plastica monouso elencati nella parte D dell’allegato della direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente* | *Articolo 7*  **Requisiti di marcatura**  1. A decorrere dal 3 luglio 2021, ciascun prodotto di plastica monouso elencato nella parte D dell’allegato e immesso sul mercato reca sull’imballaggio o sul prodotto stesso una marcatura in caratteri grandi, chiaramente leggibili e indelebili, secondo le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2151 del 17 dicembre 2020.  2. La marcatura di cui al comma 1 informa i consumatori su:    a) appropriate modalità di gestione del rifiuto nonché le forme di smaltimento da evitare per lo stesso in conformità con la gerarchia dei rifiuti;  b) la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione o di altre forme di smaltimento improprie del rifiuto.  3. Le disposizioni del presente articolo concernenti i prodotti del tabacco si integrano a quelle stabilite dal Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6. |
| *Articolo 8*  **Responsabilità estesa del produttore**  1.   Conformemente agli articoli 8 e 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato immessi sul mercato degli Stati membri.  2.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato della presente direttiva coprano i costi conformemente alle disposizioni in materia di responsabilità estesa del produttore di cui alle direttive 2008/98/CE **e** 94/62/CE e, nella misura in cui non sia già contemplato, coprano i seguenti costi:   |  |  | | --- | --- | | a) | i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 della presente direttiva relativamente ai suddetti prodotti; |  |  |  | | --- | --- | | b) | i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti. |   3.   Gli Stati membri provvedono a che i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezioni II e III, dell’allegato coprano almeno i seguenti costi:   |  |  | | --- | --- | | a) | i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti; |  |  |  | | --- | --- | | b) | i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 8 *bis*, paragrafo 1, lettera c) della direttiva 2008/98/CE. |   Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato della presente direttiva, gli Stati membri assicurano che i produttori coprano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.  4.   I costi da coprire di cui ai paragrafi 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati. I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dalle autorità pubbliche o per loro conto. La metodologia di calcolo è elaborata in maniera che consenta di fissare i costi della rimozione dei rifiuti in modo proporzionato. Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, gli Stati membri possono determinare contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.  La Commissione pubblica orientamenti che specificano i criteri, in consultazione con gli Stati membri, sul costo di rimozione dei rifiuti di cui ai paragrafi 2 e 3.  5.   Gli Stati membri definiscono in maniera chiara i ruoli e le responsabilità di tutti i pertinenti soggetti coinvolti.  Riguardo all’imballaggio, detti ruoli e responsabilità sono definiti in linea con la direttiva 94/62/CE.  6.   Ogni Stato membro consente ai produttori stabiliti in un altro Stato membro e che immettono prodotti sul suo mercato di designare una persona giuridica o fisica, stabilita nel proprio territorio, quale rappresentante autorizzato per l’adempimento degli obblighi del produttore connessi ai regimi di responsabilità estesa del produttore sul proprio territorio.  7.   Ogni Stato membro provvede a che un produttore stabilito sul suo territorio, che vende prodotti di plastica monouso elencati nella parte E dell’allegato e attrezzi da pesca contenenti plastica in un altro Stato membro in cui non è stabilito, designi un rappresentante autorizzato in tale altro Stato membro. Il rappresentante autorizzato è la persona responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore, a norma della presente direttiva, nel territorio di detto altro Stato membro.  8.   Conformemente agli articoli 8 e 8 *bis* della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri provvedono a che siano istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore per gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato.  Gli Stati membri che hanno acque marine quali definite all’articolo 3, punto 1), della direttiva 2008/56/CE, fissano un tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.  Gli Stati membri monitorano gli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul loro mercato nonché gli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica raccolti e lo comunicano alla Commissione, conformemente all’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, in vista di definire obiettivi quantitativi di raccolta vincolanti a livello dell’Unione.  9.   Per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore di cui al paragrafo 8 del presente articolo, gli Stati membri provvedono a che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano i costi della raccolta differenziata dei rifiuti dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti a impianti portuali di raccolta adeguati in conformità della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione della presente direttiva, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento. I produttori coprono altresì i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente agli attrezzi da pesca contenenti plastica.  I requisiti di cui al presente paragrafo integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca nel diritto dell’Unione in materia di impianti portuali di raccolta.  Fatte salve le misure tecniche di cui al regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, la Commissione chiede alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate relative alla progettazione circolare degli attrezzi da pesca per incoraggiare la preparazione al riutilizzo e agevolare la riciclabilità al termine del ciclo di vita. | Articoli 178 – bis e 178 – ter del dlgs 152 del 2006  Questi articoli costituiscono il quadro generale in attuazione del quale adottare sistemi specifici di responsabilità estesa del produttore  Art. 40 della L. 221/2015 che ha introdotto gli articoli 232 – bis e 232 – ter del dlgs 152 del 2006 e ai sensi del quale è stato adottato il DM 13 febbraio 2017  Disciplina finalizzata alla riduzione dei rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi di sigarette) e rifiuti di piccolissime dimensioni, i quali costituiscono una percentuale rilevante dei rifiuti marini. L’ art. 232 – bis vieta l’abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo nelle acque e negli scarichi; l’art. 232 – ter vieta l’abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali, anche, scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi. Prevede obblighi per i Comuni che devono installare appositi raccoglitori e per i produttori che devono fare campagne di sensibilizzazione. Il DM 13 febbraio 2017 Disposizioni in materia di rifiuti di prodotti di fumo e di rifiuti di piccolissime dimensioni definisce le modalità attuative dell’art. 263, comma 2 -bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e disciplina la destinazione e l’impiego dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate in caso di abbandono dei rifiuti di prodotti da fumo ed in caso di abbandono dei rifiuti di piccolissime dimensioni quali anche scontrini, fazzoletti di carta, gomme da masticare. Il decreto non prevede che i costi dell’applicazione di detta disciplina siano tutti a carico dei produttori, anzi prevede che parte dei proventi vadano ai Comuni per le misure previste e al finanziamento delle campagne di sensibilizzazione che i produttori possono promuovere “anche autonomamente”. | *Articolo 8*  **Responsabilità estesa del produttore per gli imballaggi di plastica monouso**  1. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 i rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I dell’allegato sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi del Titolo II della Parte Quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  Fermo restando quando stabilito negli articoli 178 – bis e 178 – ter e nel Titolo II citato, i produttori dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione I, dell’allegato garantiscono comunque la copertura dei costi di seguito indicati:  a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 del presente decreto;  b) i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi pubblici di raccolta, inclusa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e  c) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti.  2. Entro il 31 dicembre 2024, ovvero, entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, è assicurata la gestione dei rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione II, e sezione III nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  I produttori dei prodotti indicati nel presente comma assicurano la copertura almeno dei seguenti costi:  a) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10 relativamente ai suddetti prodotti;  b) i costi di rimozione dei rifiuti da tali prodotti dispersi e il successivo trasporto e trattamento di tali rifiuti; e  c) i costi della raccolta e della comunicazione dei dati ai sensi dell’articolo 178 – ter, comma 3, punto 5 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152  Per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato i produttori assicurano inoltre i costi della raccolta dei rifiuti per tali prodotti conferiti nei sistemi di raccolta pubblici, compresa l’infrastruttura e il suo funzionamento, e il successivo trasporto e trattamento di detti rifiuti. Tali costi possono includere la creazione di infrastrutture specifiche per la raccolta dei rifiuti per tali prodotti, per esempio appositi recipienti nei luoghi in cui i rifiuti sono abitualmente gettati.  3. Entro il 31 dicembre 2024, i rifiuti derivanti da attrezzi da pesca contenenti plastica sono gestiti nell’ambito dei sistemi istituiti ai sensi dell’articolo 234 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, ovvero di appositi sistemi da istituirsi con decreto adottato ai sensi dell’articolo 178-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152. Ai fini di cui al presente comma, il Ministro della transizione ecologica fissa con decreto di natura non regolamentare il tasso minimo nazionale di raccolta annuale degli attrezzi da pesca dismessi contenenti plastica per il riciclaggio.  I regimi istituiti ai sensi del presente comma garantiscono che i produttori di attrezzi da pesca contenenti plastica coprano:  a) i costi della raccolta differenziata dei suddetti attrezzi quando sono dismessi e conferiti ad impianti portuali di raccolta conformi alle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/883 o ad altri sistemi di raccolta equivalenti che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente decreto, nonché i costi del successivo trasporto e trattamento;  b) i costi delle misure di sensibilizzazione di cui all’articolo 10.  I requisiti di cui al presente comma integrano i requisiti applicabili ai rifiuti delle navi da pesca di cui alle disposizioni di recepimento della Direttiva (UE) 2019/883, sugli impianti portuali di raccolta.  4. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 adeguano i propri statuti entro il 5 gennaio 2023.  5. I costi da coprire di cui ai commi 1, 2 e 3 non superano quelli necessari per fornire i servizi ivi menzionati in modo economicamente efficiente e sono fissati in maniera trasparente tra gli attori interessati.  I costi di rimozione dei rifiuti sono limitati alle attività intraprese dagli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero i Comuni, o da soggetti pubblici e privati che operano per loro conto. In tal caso, la determinazione del corrispettivo per il servizio reso dagli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, ove costituiti ed operanti, ovvero dai Comuni, è fissato in modo proporzionato ai costi sostenuti.  Al fine di ridurre al minimo i costi amministrativi, contributi finanziari per i costi della rimozione dei rifiuti possono essere determinati stabilendo importi fissi adeguati su base pluriennale.  6. Ai sistemi costituiti ai sensi del presente articolo sono obbligati ad aderire i produttori ed è assicurata la partecipazione degli utilizzatori interessati, in relazione al settore di riferimento, che possono aderire anche mediante le associazioni di categoria di appartenenza, costituite a livello nazionale.  7. Al fine di assicurare la riduzione del consumo, la raccolta ed il recupero dei rifiuti derivanti dai prodotti elencati nella parte E, dell’allegato, il Ministro per la transizione ecologica, il Ministro dello sviluppo economico, le Regioni e le Province autonome stipulano accordi con i settori economici interessati, ai sensi degli articoli 206 e 206-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 con le finalità e le modalità indicate all’articolo 4, commi 1 e 2.  8. I produttori dei prodotti di cui al presente articolo, stabiliti in un altro Stato membro adempiono ai loro obblighi secondo le disposizioni di cui all’articolo 178-ter, comma 8, del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n.152.  9. I produttori stabiliti sul territorio nazionale, che immettono i prodotti di plastica monouso elencati nel presente articolo in un altro Stato membro dell’Unione europea in cui non sono stabiliti, designano una persona fisica o giuridica, quale rappresentante autorizzato e responsabile per l’adempimento degli obblighi del produttore nell’altro Stato membro. |
| *Articolo 9*  **Raccolta differenziata**   1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare la raccolta differenziata per il riciclaggio:  |  |  | | --- | --- | | a) | entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno; |  |  |  | | --- | --- | | b) | entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato in un determinato anno. |   I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato in uno Stato membro possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno in tale Stato membro.  A tal fine gli Stati membri possono tra l’altro:   |  |  | | --- | --- | | a) | istituire sistemi di cauzione-rimborso; |  |  |  | | --- | --- | | b) | stabilire obiettivi di raccolta differenziata per i pertinenti regimi di responsabilità estesa del produttore. |   Il primo comma si applica fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2008/98/CE.  2.   La Commissione facilita lo scambio di informazioni e la condivisione delle migliori pratiche fra gli Stati membri sulle misure appropriate per raggiungere gli obiettivi di cui al paragrafo 1, tra l’altro sui sistemi di cauzione-rimborso. La Commissione pubblica i risultati di tale scambio di informazioni e della condivisione di migliori prassi.  3.   Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce la metodologia per il calcolo e la verifica degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al paragrafo 1. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |  | *Articolo 9*  **Raccolta differenziata**   1. I sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8 del presente decreto garantiscono la raccolta differenziata finalizzata al riciclaggio:   a) entro il 2025, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 77 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento;  b) entro il 2029, di una quantità di rifiuti di prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato pari al 90 %, in peso, di tali prodotti di plastica monouso immessi sul mercato nell’anno di riferimento.   1. I prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato immessi sul mercato possono essere considerati equivalenti alla quantità di rifiuti generati da tali prodotti, compresi i rifiuti dispersi, nello stesso anno. 2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di natura non regolamentare, sono istituiti appositi sistemi di cauzione e rimborso e sono definiti obiettivi di raccolta differenziata con riferimento ai rifiuti oggetto di un sistema ai sensi dell’articolo 8. 3. In deroga a quanto previsto al comma 1, è possibile procedere alla raccolta congiunta di determinati tipi di rifiuti a condizione che non pregiudichi il loro potenziale di essere oggetto della preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altre operazioni di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un risultato di qualità comparabile a quello ottenuto mediante raccolta differenziata;   2. |
| *Articolo 10*  **Misure di sensibilizzazione**  Gli Stati membri adottano misure volte a informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti derivanti dai prodotti contemplati dalla presente direttiva, nonché misure volte a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/98/CE; |  |  |  | | --- | --- | | b) | l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria. | |  | *Articolo 10*  **Misure di sensibilizzazione**  1. Al fine di informare i consumatori e a incentivarli ad adottare un comportamento responsabile in modo da ridurre la dispersione dei rifiuti di prodotti di plastica monouso di cui al presente decreto, il Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero per lo sviluppo economico, adotta una Strategia nazionale per la lotta contro l’inquinamento da plastica che comprenda misure volte a incentivare l’adozione un comportamento responsabile nell’acquisto di prodotti in plastica monouso ed a comunicare ai consumatori di prodotti di plastica monouso elencati nella parte G dell’allegato e di attrezzi da pesca contenenti plastica le informazioni seguenti:  a) la disponibilità di alternative riutilizzabili, di sistemi di riutilizzo e le opzioni di gestione dei rifiuti per tali prodotti di plastica monouso e per attrezzi da pesca contenenti plastica e le migliori pratiche in materia di gestione dei rifiuti;  b) l’incidenza sull’ambiente, in particolare l’ambiente marino, della dispersione o altro smaltimento improprio dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso e di attrezzi da pesca contenenti plastica; e  c) l’impatto ambientale delle cattive prassi, della percentuale del contenuto di plastica presente in determinati prodotti, nonché l’impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti di tali prodotti di plastica monouso sulla rete fognaria.  2. La Strategia di cui al presente articolo è adottata con il supporto di ISPRA e previa consultazione con i settori industriali interessati, i sistemi di cui all’articolo 8, le autorità locali e le associazioni di consumatori e di protezione ambientale. |
| *Articolo 11*  **Coordinamento delle misure**  Fatto salvo l’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, della presente direttiva, ciascuno Stato membro assicura che le misure adottate per recepire e attuare la presente direttiva siano parte integrante e coerente dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 13 della direttiva 2008/56/CE, per gli Stati membri che hanno acque marine, dei programmi di misure istituiti a norma dell’articolo 11 della direttiva 2000/60/CE, dei piani di gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti istituiti a norma degli articoli 28 e 29 della direttiva 2008/98/CE e dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma della direttiva (UE) 2019/883.  Le misure che gli Stati membri adottano per recepire e attuare gli articoli da 4 a 9 della presente direttiva sono conformi alla legislazione alimentare dell’Unione a garanzia dell’igiene e sicurezza degli alimenti. Gli Stati membri incoraggiano, ove possibile, l’uso di alternative sostenibili alla plastica monouso per quanto riguarda i materiali destinati a entrare in contatto con alimenti. | DECRETO LEGISLATIVO 13 ottobre 2010, n. 190 Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino  Art. 121 dlgs. 152/2006 piani di tutela delle acque  articoli 221, 223 e 225 sono già contenuti nei piani regionali dei rifiuti e nel programma nazionale dei rifiuti | *Articolo 11*  **Coordinamento dei piani e programmi**    1. Le misure adottate con il presente decreto sono integrate nei piani e nei programmi di cui agli articoli 121, 180, 198-bis, 199, 225 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n.190, nonché nei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti istituiti a norma delle disposizioni di recepimento della Direttiva (Ue) 2019/883. |
| *Articolo 12*  **Specifiche e orientamenti sui prodotti di plastica monouso**  Per stabilire se un contenitore per alimenti sia da considerare un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, in aggiunta ai criteri relativi ai contenitori per alimenti di cui all’allegato è fondamentale tenere conto della tendenza del contenitore a essere disperso nell’ambiente, in ragione del suo volume o delle sue dimensioni, in particolare nel caso dei contenitori per alimenti monoporzione.  Entro il 3 luglio 2020 la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, pubblica orientamenti recanti esempi di cosa sia considerato un prodotto di plastica monouso ai fini della presente direttiva, se del caso. |  |  |
| *Articolo 13*  **Sistemi di informazione e relazioni**  1.   Per ogni anno civile gli Stati membri comunicano alla Commissione:   |  |  | | --- | --- | | a) | i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato che sono stati immessi sul loro mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità dell’articolo 4, paragrafo 1; |  |  |  | | --- | --- | | b) | le informazioni sulle misure adottate dallo Stato membro ai fini dell’articolo 4, paragrafo 1; |  |  |  | | --- | --- | | c) | i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno nello Stato membro, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’articolo 9, paragrafo 1; |  |  |  | | --- | --- | | d) | i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno nello Stato membro; |  |  |  | | --- | --- | | e) | le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6, paragrafo 5; e |  |  |  | | --- | --- | | f) | i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, che sono stati raccolti in conformità dell’articolo 8, paragrafo |   Gli Stati membri comunicano i dati e le informazioni per via elettronica entro 18 mesi dalla fine dell’anno di riferimento per il quale sono stati raccolti. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4 del presente articolo.  Il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2022, tranne per il primo comma, lettere e) ed f), per le quali il primo periodo di riferimento è l’anno civile 2023.  2.   I dati e le informazioni comunicati dagli Stati membri in conformità del presente articolo sono accompagnati da una relazione di controllo della qualità. I dati e le informazioni sono comunicati secondo il formato stabilito dalla Commissione in conformità del paragrafo 4.  3.   La Commissione esamina i dati e le informazioni comunicati in conformità del presente articolo e pubblica una relazione sull’esito di tale esame. La relazione valuta l’organizzazione della raccolta dei dati e delle informazioni, le fonti di dati e informazioni e la metodologia utilizzata negli Stati membri, nonché la completezza, l’affidabilità, la tempestività e la coerenza di tali dati e informazioni. La valutazione può includere raccomandazioni specifiche di miglioramento. La relazione è redatta dopo la prima comunicazione dei dati e delle informazioni da parte degli Stati membri e, successivamente, con le frequenze indicate all’articolo 12, paragrafo 3 *quater*, della direttiva 94/62/CE.  4.   Entro il 3 gennaio 2021 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati in conformità del paragrafo 1, lettere a) e b), e del paragrafo 2.  Entro il 3 luglio 2020 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere c) e d), e del paragrafo 2 del presente articolo.  Entro il 1o gennaio 2022 la Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscono il formato per la comunicazione dei dati e delle informazioni in conformità del paragrafo 1, lettere e) ed f), e del paragrafo 2 del presente articolo.  Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. Si tiene conto del formato elaborato in conformità dell’articolo 12 della direttiva 64/62/CE. |  | *Articolo 12*  **Sistemi di informazione e relazioni**  1. Il Ministero della transizione ecologica comunica annualmente alla Commissione:  a) i dati sui prodotti di plastica monouso di cui alla parte A dell’allegato che sono stati immessi sul mercato ogni anno, per dimostrare la riduzione del consumo in conformità all’articolo 4;  b) le informazioni sulle misure di cui all’articolo 4;  c) i dati sui prodotti di plastica monouso elencati nella parte F dell’allegato che sono stati raccolti separatamente ogni anno sul territorio nazionale, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata in conformità dell’articolo 9;  d) i dati relativi agli attrezzi da pesca contenenti plastica immessi sul mercato e agli attrezzi da pesca dismessi raccolti ogni anno sul territorio nazionale;  e) le informazioni sul contenuto riciclato presente nelle bottiglie per bevande elencate nella parte F dell’allegato, per dimostrare il conseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 6;  f) i dati sui rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, che sono stati raccolti in conformità dell’articolo 8.  2. La comunicazione dei dati di cui al comma 1 è fornita entro 18 mesi dalla fine dell’anno civile di riferimento in cui sono stati raccolti.  Ai fini di cui al presente articolo, il primo anno civile di riferimento è:  - 2022 per i dati di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1;  - 2023 per i dati di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.  Tali dati sono comunicati per via elettronica secondo il formato stabilito dalla Commissione Europea. I dati e le informazioni sono accompagnati da un rapporto di controllo della qualità sulle fonti, la metodologia utilizzata, l’organizzazione, la completezza, l’affidabilità e la coerenza degli stessi. |
| *Articolo 14*  **Sanzioni**  Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie per assicurarne l’applicazione. Le sanzioni previste devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano tali norme e misure alla Commissione, entro il 3 luglio 2021, e provvedono poi a dare immediata notifica delle eventuali modifiche successive. |  | *Articolo13*  **Sanzioni**  1. Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato di prodotti in violazione di quanto disposto agli articoli 5, 6, 7 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille euro a diecimila euro. La sanzione è aumentata fino al doppio del massimo in caso di immissione di un quantitativo di prodotti del valore superiore al 10 per cento del fatturato del trasgressore.  Sono fatte salve le sanzioni di cui all’articolo 261, comma 3, ultimo periodo del decreto legislativo del 3 aprile 2006, n. 152 per la violazione degli obblighi di etichettatura di cui all’articolo 219, comma 5 del medesimo decreto.  2. I produttori che non adempiono agli obblighi di partecipazione ai sistemi di cui all’articolo 8, e di raccolta ai sensi dell’articolo 9, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 5.000.  3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689; all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dall’articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981.  4. I proventi derivanti delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli degli stati di previsione degli enti di appartenenza dei soggetti che procedono all’accertamento e alla contestazione delle violazioni, destinati al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni di cui al presente articolo. |
| *Articolo 15*  **Valutazione e riesame**  1.   La Commissione procede a una valutazione della presente direttiva entro il 3 luglio 2027. La valutazione si basa sulle informazioni disponibili conformemente all’articolo 13. Gli Stati membri forniscono alla Commissione le informazioni supplementari necessarie ai fini della valutazione e della preparazione della relazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.  2.   La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al paragrafo 1. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa, la quale fissa, ove necessario, obiettivi quantitativi vincolanti di riduzione del consumo e fissa tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi.  3.   La relazione include:   |  |  | | --- | --- | | a) | una valutazione della necessità di rivedere l’elenco dei prodotti di plastica monouso figurante nell’allegato, compresi i tappi e i coperchi di plastica utilizzati per contenitori in vetro e metallo per bevande; |  |  |  | | --- | --- | | b) | uno studio sulla fattibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per gli attrezzi da pesca dismessi e obiettivi quantitativi vincolanti a livello dell’Unione per ridurre il consumo in particolare dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell’allegato, tenendo conto dei livelli di consumo e delle riduzioni già realizzate negli Stati membri; |  |  |  | | --- | --- | | c) | una valutazione della variazione dei materiali utilizzati nei prodotti di plastica monouso che rientrano nella presente direttiva come pure dei nuovi modelli di consumo e imprenditoriali che si basano su alternative riutilizzabili; laddove possibile, tale valutazione include un’analisi complessiva del ciclo di vita per valutare l’impatto ambientale di tali prodotti e delle loro alternative; e |  |  |  | | --- | --- | | d) | una valutazione dei progressi scientifici e tecnici in relazione a criteri o a una norma di biodegradabilità in ambiente marino applicabili ai prodotti di plastica monouso nell’ambito di applicazione della presente direttiva e relativi sostituti monouso, che garantiscano la completa decomposizione in anidride carbonica (CO2), biomassa e acqua entro un lasso di tempo sufficientemente breve tale che la plastica non danneggi la vita marina e non si accumuli nell’ambiente. |   4.   Nell’ambito della valutazione effettuata a norma del paragrafo 1, la Commissione esamina le misure adottate a norma della presente direttiva in materia di prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato e presenta una relazione sui principali risultati. La relazione vaglia inoltre le opzioni connesse all’introduzione di misure vincolanti per la riduzione dei rifiuti post-consumo dei prodotti di plastica monouso di cui alla parte E, sezione III, dell’allegato, tra cui la possibilità di fissare tassi di raccolta vincolanti per tali rifiuti post-consumo. La relazione è corredata, se del caso, di una proposta legislativa. |  |  |
| *Articolo 16*  **Procedura di comitato**  1.   La Commissione è assistita dal comitato istituito dall’articolo 39 della direttiva 2008/98/CE. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.  2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.  Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011. |  |  |
| *Articolo 17*  **Recepimento**  1.   Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 3 luglio 2021. Essi ne informano immediatamente la Commissione.  Tuttavia, gli Stati membri applicano le disposizioni necessarie per conformarsi:   |  |  | | --- | --- | | — | all’articolo 5 a decorrere dal 3 luglio 2021; |  |  |  | | --- | --- | | — | all’articolo 6, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2024; |  |  |  | | --- | --- | | — | all’articolo 7, paragrafo 1, a decorrere dal 3 luglio 2021; |  |  |  | | --- | --- | | — | all’articolo 8 entro il 31 dicembre 2024, ma entro il 5 gennaio 2023 per quanto riguarda i regimi di responsabilità estesa del produttore istituiti prima del 4 luglio 2018 e per quanto riguarda i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato. |   Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.  2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.  3.   A condizione che gli obiettivi in materia di gestione dei rifiuti e gli obiettivi stabiliti agli articoli 4 e 8 siano stati raggiunti, gli Stati membri possono recepire le disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafi 1 e 8, fatti salvi i prodotti di plastica monouso elencati nella parte E, sezione III, dell’allegato, sotto forma di accordi tra le autorità competenti e i settori economici interessati.  Tali accordi soddisfano i seguenti requisiti:   |  |  | | --- | --- | | a) | gli accordi hanno forza esecutiva; |  |  |  | | --- | --- | | b) | gli accordi specificano gli obiettivi e le corrispondenti scadenze; |  |  |  | | --- | --- | | c) | gli accordi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale nazionale o in un documento ufficiale parimenti accessibile al pubblico e comunicati alla Commissione; |  |  |  | | --- | --- | | d) | i risultati conseguiti nell’ambito degli accordi sono periodicamente controllati, riferiti alle competenti autorità e alla Commissione e resi accessibili al pubblico alle condizioni stabilite dagli accordi stessi; |  |  |  | | --- | --- | | e) | le autorità competenti prendono provvedimenti per esaminare i progressi compiuti nel quadro degli accordi; e |  |  |  | | --- | --- | | f) | in caso di inosservanza degli accordi, gli Stati membri applicano le pertinenti disposizioni della presente direttiva attraverso misure legislative, regolamentari o amministrative. | |  |  |
|  | **legge 27 dicembre 2017, n. 205**  543. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione della produzione e della commercializzazione dei bastoncini per la pulizia delle orecchie in materiale biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002, nonché dei prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente che non contengono microplastiche.  544. Per le finalità di cui al comma 543, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 250.000 euro per l'anno 2018.  545. Dal 1° gennaio 2019, e comunque previa notifica alla Commissione europea, è vietato commercializzare e produrre sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie che abbiano il supporto in plastica o comunque in materiale non biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI EN 13432:2002 ed è obbligatorio indicare, sulle confezioni dei medesimi bastoncini, informazioni chiare sul corretto smaltimento dei bastoncini stessi, citando in maniera esplicita il divieto di gettarli nei servizi igienici e negli scarichi.  546. Dal 1° gennaio 2020 è vietato mettere in commercio prodotti cosmetici da risciacquo ad azione esfoliante o detergente contenenti microplastiche.  547. Ai fini di cui al comma 546, si intende per:  a) microplastiche: le particelle solide in plastica, insolubili in acqua, di misura uguale o inferiore a 5 millimetri, intenzionalmente aggiunte nei prodotti cosmetici di cui al comma 546;  b) plastica: i polimeri modellati, estrusi o fisicamente manipolati in diverse forme solide, che, durante l'uso e nel successivo smaltimento, mantengono le forme definite nelle applicazioni previste.  548. La violazione del divieto di cui al comma 546 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.500 euro a 25.000 euro, aumentata fino al quadruplo del massimo se la violazione riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici di cui al comma 546 oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore. In caso di recidiva, si applica la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della citata legge n. 689 del 1981 è presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.  ***ART. 232-bis (Rifiuti di prodotti da fumo)***  *1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.*  *2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.*  *3. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi* | **Articolo 14**  *Abrogazioni e disposizioni di coordinamento*  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:  a) l’articolo 1, commi 545 e 547, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di bilancio 2018;  b) l’articolo 226 quater, commi 1, 2, e 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.  2. All’articolo 218, c. 1 lettera dd-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo le parole “o altre sostanze” e prima delle parole “e che può funzionare”, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: “ad eccezione dei polimeri naturali che non sono stati modificati chimicamente”.  3. Con riferimento ai rifiuti di cui Allegato, Parte E, sezione III, i sistemi costituiti ai sensi dell’articolo 8, comma 2, provvedono alla copertura dei costi sostenuti dai Comuni per le attività di cui al comma 1 dell’articolo 232-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in accordo con gli stessi.  4. L’Allegato al presente decreto è modificato o integrato con decreto del Ministro della transizione ecologica. |
| **ALLEGATO**  **PARTE A**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2) | contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti | |  | **ALLEGATO**  **PARTE A**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 4 sulla riduzione del consumo**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 2) | contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti | |
| **PARTE B**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | piatti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | agitatori per bevande; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 6) | aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 7) | contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 8) | contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 9) | tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. | |  | **PARTE B**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 5 sulle restrizioni all’immissione sul mercato**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette); |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | piatti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | cannucce, tranne quando rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | agitatori per bevande; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 6) | aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 7) | contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 8) | contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 9) | tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi. | |
| **PARTE C**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti**  Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:   |  |  | | --- | --- | | a) | i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  | | --- | --- | | b) | i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida. | |  | **PARTE C**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 6, paragrafi da 1 a 4 sui requisiti dei prodotti**  Contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, vale a dire recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non:   |  |  | | --- | --- | | a) | i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  | | --- | --- | | b) | i contenitori per bevande destinati e usati per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che sono in forma liquida. | |
| **PARTE D**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande. | |  | **PARTE D**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 7 sui requisiti di marcatura**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Assorbenti e tamponi igienici e applicatori per tamponi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande. | |
| **PARTE E**  **I.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, su responsabilità estesa del produttore**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1) | Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE. |   **II.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori. |   **III.   Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**  Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco. |  | **PARTE E**  **I.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 2, su responsabilità estesa del produttore**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1) | Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE. |   **II.   Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3 sulla responsabilità estesa del produttore**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 1) | Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori. |   **III.   Altri prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 8, paragrafo 3, sulla responsabilità estesa del produttore**  Prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco. |
| **PARTE F**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto**  Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:   |  |  | | --- | --- | | a) | le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  | | --- | --- | | b) | le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida. | |  | **PARTE F**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 9 sulla raccolta differenziata e di cui all’articolo 6 paragrafo 5, sui requisiti del prodotto**  Bottiglie per bevande con una capacità fino a tre litri, compresi i relativi tappi e coperchi, ma non:   |  |  | | --- | --- | | a) | le bottiglie per bevande in vetro o metallo con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  | | --- | --- | | b) | le bottiglie per bevande destinate e usate per alimenti a fini medici speciali quali definiti all’articolo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 609/2013 che sono in forma liquida. | |
| **PARTE G**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1) | Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 6) | Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 7) | palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 8) | sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 9) | assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi. | |  |  |  | |  | **PARTE G**  **Prodotti di plastica monouso di cui all’articolo 10 sulle misure di sensibilizzazione**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | 1) | Contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:   |  |  | | --- | --- | | a) | destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto; |  |  |  | | --- | --- | | b) | generalmente consumati direttamente dal recipiente; e |  |  |  | | --- | --- | | c) | pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, |   compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 2) | pacchetti e involucri in materiale flessibile e contenenti alimenti destinati al consumo immediato direttamente dal pacchetto o involucro senza ulteriore preparazione; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 3) | contenitori per bevande con una capacità fino a tre litri, ossia recipienti usati per contenere liquidi, per esempio bottiglie per bevande e relativi tappi e coperchi, nonché imballaggi compositi di bevande e relativi tappi e coperchi, ma non i contenitori in vetro o metallo per bevande con tappi e coperchi di plastica; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 4) | tazze per bevande e relativi tappi e coperchi; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 5) | prodotti del tabacco con filtri e filtri commercializzati in combinazione con i prodotti del tabacco; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 6) | Salviette umidificate, ossia salviette pre-inumidite per l’igiene personale e per uso domestico; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 7) | palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 8) | sacchetti di plastica in materiale leggero definiti all’articolo 3, punto 1 *quater*, della direttiva 94/62/CE; |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | 9) | assorbenti, tamponi igienici e applicatori per tamponi. | |  |  |  | |